COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

XVIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 22 LUGLIO 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **RAPELLI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **STORCHI**

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 173

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Norme sulla durata dei contratti individuali di lavoro dei salariati fissi dell'agricoltura e sulle relative controversie. (700). (*Approvato dalla X Commissione permanente del Senato*). 174

PRESIDENTE 174, 175, 176
FASSINA, *Relatore* 174
FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale* 174
PALLENZONA 176
CAVALLOTTI 176

Utilizzazione dei fondi E. R. P. in attività interessanti la lotta antimalarica in Sardegna. (679). (*Approvato dal Senato*). 176

PRESIDENTE 176
ROSELLI, *Relatore* 176
SEGNI, *Ministro dell'agricoltura delle foreste* 176
BARBINA 176

Adeguamento della misura delle tasse previste dal testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione. (538). (*Approvato dalla X Commissione permanente del Senato*): 177

PRESIDENTE 177, 179
ROSELLI, *Relatore* 177
BARBINA 179
FORESI 179
VALSECCHI. 179

Votazione segreta:

PRESIDENTE 180

La seduta comincia alle 9.50.

Sono presenti:

Barbina, Bartole, Belloni, Biasutti, Capua, Castellarin, Cavallotti, Ceravolo, Colleoni, Cornia, Cortese, De Palma, Fassina, Foresi, Gennai Tonietti Erisia, Latorre, Lettieri, Lo Giudice, Morelli, Moro Gerolamo Lino, Nenni Giuliana, Pallenzona, Perrotti, Petrone, Pollastrini Elettra, Preti, Rapelli, Repossi, Roselli, Troisi, Valsecchi, Zaccagnini.

Intervengono il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, Fanfani, e il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, Segni.

CASTELLARIN, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Rumor e Vigorelli.

Discussione del disegno di legge: Norme sulla durata dei contratti individuali di lavoro dei salariati fissi dell'agricoltura e sulle relative controversie. (700). (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Norme sulla durata dei contratti individuali di lavoro dei salariati fissi dell'agricoltura e sulle relative controversie. (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato).

L'onorevole Fassina, relatore, ha facoltà di riferire.

FASSINA, *Relatore*. I colleghi forse ricorderanno che, in occasione della discussione sulla proroga dei contratti agrari, il collega Roselli presentò un emendamento inteso ad estendere la proroga ai salariati agricoli. Tale emendamento fu respinto per pochi voti, e non perché si fosse, in linea di principio, contrari a questa proroga, ma perché, sia la Commissione che il ministro, sostennero che non era quello il testo legislativo nel quale potesse introdursi questa clausola. Anzi, il ministro precisò che tutt'al più poteva il ministro del lavoro e della previdenza sociale presentare al riguardo un apposito disegno di legge. Successivamente si ebbe lo sciopero dei braccianti.

Ricordo che tra le innovazioni richieste dalle competenti organizzazioni dei lavoratori vi fu l'affermazione della giusta causa per il licenziamento dei salariati agricoli. In sede di trattative, con l'intervento dei Ministeri competenti, si raggiunse l'accordo inteso a prorogare, per intanto, i contratti individuali di lavoro, facendo sì che la durata di questi contratti fosse di un biennio anziché di un anno, come normalmente si usa nelle varie provincie.

Chi vive nelle provincie agricole (specialmente quelle del Nord, dove i salariati sono in gran numero) conosce la tragedia di ogni San Martino; ed era proprio questo lo spirito dell'emendamento Roselli.

Nelle nostre provincie, il giorno di San Martino, vi sono migliaia di salariati che devono caricare le proprie masserizie sui carretti, e, quando riescono a trovare una nuova occupazione, devono trasferirsi da una cascina all'altra, a parecchi chilometri di distanza. Occorre regolare questo problema, che pone un gran numero di cittadini nella condizione di non sapere fino a quando potrà occupare un determinato alloggio, perché l'alloggio è connesso alla prestazione d'opera.

Per risolvere tale problema, viene oggi presentato questo disegno di legge, già approvato dal Senato. Il disegno di legge, in definitiva, stabilisce che i contratti individuali di lavoro fra datori di lavoro dell'agricoltura e salariati fissi, comunque denominati, non possono avere una durata inferiore alle due annate agrarie. Di più, oltre a precisare la proroga fino all'annata agraria 1950-51, ove l'annata agraria abbia avuto inizio tra il 1° gennaio e il 1° marzo 1949, stabilisce anche le norme per i casi nei quali la disdetta da parte del datore di lavoro si ritenga compatibile con le condizioni poste dalla nuova legge. Le controversie in questo caso sono di competenza del pretore in prima istanza e del tribunale per l'appello. Anche qui mi pare che si stabilisca un principio innovatore, cioè, che sia il pretore che il giudice del tribunale sono assistiti da tecnici, nominati dal pretore e dal presidente del tribunale, in numero di tre per i datori di lavoro e di tre per i lavoratori, su designazione, in numero doppio, delle associazioni sindacali interessate.

Non credo che vi sia altro da aggiungere per spiegare i motivi per i quali questo disegno di legge ha urgente necessità di essere approvato. Nelle nostre provincie le scadenze delle disdette vengono date entro il 10 agosto, ed è quindi necessario che la legge venga approvata prima di tale termine.

Siccome il Senato ha apportato alcune modifiche al testo presentato dal Governo, modifiche che non toccano la sostanza ma che forse sono servite a chiarire dei dubbi interpretativi, io ritengo che il disegno di legge debba essere approvato così come modificato dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e do la parola all'onorevole Ministro del lavoro.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Ringrazio il relatore della sua esposizione. Il provvedimento modificato dal Senato è infatti più chiaro ed elimina alcuni inconvenienti. Soprattutto, il Senato ha insistito per l'inclusione della norma – l'attuale articolo 3 – relativa alla esclusione del procedimento di proroga per i familiari conviventi a carico dei coltivatori diretti e dei mezzadri.

Raccomando la rapida approvazione di questo disegno di legge, per evitare che alla fine di agosto si abbia una grandinata di disdette con tutti gli inconvenienti che voi conoscete.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

ART. 1.

« I contratti individuali di lavoro fra i datori di lavoro dell'agricoltura e i salariati fissi comunque denominati non possono avere una durata inferiore a due annate agrarie e, ove l'abbiano, s'intendono estesi al biennio.

« Ogni patto contrario è nullo ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 2.

« I contratti indicati nell'articolo precedente che scadano alla fine dell'annata agraria 1948-49 sono prorogati sino al termine dell'anno agrario 1949-50.

« Ove l'annata agraria abbia avuto inizio tra il 1° gennaio e il 1° marzo 1949, la proroga di cui al comma precedente cesserà col termine della corrispondente annata agraria 1950-51 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 3.

« Le disposizioni dei precedenti articoli non si applicano ai contratti relativi a salariati fissi che convivano con le famiglie diretto-coltivatrici o mezzadrili, le quali abbiano alle proprie dipendenze un solo salariato fisso convivente ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 4.

« Per la decisione delle controversie relative all'anticipata risoluzione del contratto a norma dell'articolo 2119 del Codice civile e delle altre cui può dar luogo l'applicazione della presente legge, si osservano le disposizioni degli articoli 429 e seguenti del Codice di procedura civile e sue modificazioni, salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 5.

« Le controversie di cui all'articolo precedente sono di competenza del Pretore.

« Il Pretore, premesso un esperimento di conciliazione, giudica con l'assistenza di consulenti tecnici da lui nominati, anche fra persone non iscritte negli albi speciali di cui agli articoli 61 e 441 del Codice di procedura civile, in numero di tre per i datori di lavoro e di tre per i lavoratori, su designazione, in numero doppio, delle associazioni sindacali interessate.

« La nomina ha la durata di un anno e può essere rinnovata purché l'interessato lo consenta ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 6.

« L'appello è proposto innanzi al Tribunale.

« Il Tribunale giudica con l'assistenza di consulenti tecnici nominati dal Presidente nei modi e nel numero previsto dall'articolo precedente ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 7.

« La nomina di consulenti tecnici previsti dai precedenti articoli 5 e 6 deve aver luogo entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge e successivamente nei trenta giorni precedenti alla cessazione dall'ufficio dei consulenti da sostituire.

« Se le organizzazioni sindacali non provvedano alle designazioni entro quindici giorni dalla richiesta, il Pretore o il Presidente del Tribunale provvedono d'ufficio ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 8.

« I cittadini nominati consulenti tecnici non possono rifiutare l'incarico.

« Ad essi è dovuto, oltre all'indennità di missione nella misura spettante agli impiegati dello Stato di VI grado, un gettone di presenza di lire 600 per ogni giornata di adunanza.

« Le spese dipendenti dall'attuazione della presente legge sono a carico del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Per l'esercizio finanziario 1949-50 esse graveranno sul capitolo 8 dello stato di previsione della spesa del predetto Ministero, presentato al Parlamento il 25 febbraio 1949 ».

PALLENZONA. Dichiaro di essere contrario alla disposizione secondo cui i cittadini nominati consulenti tecnici non possono rifiutare l'incarico.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8.

(*È approvato*).

ART. 9.

« I prestatori di lavoro di cui all'articolo 1 godono in ogni grado di giudizio della esenzione dalle tasse di registro e di bollo ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 10.

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà successivamente votato a scrutinio segreto.

CAVALLOTTI. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLOTTI. A nome dei colleghi del mio gruppo sono dolente di far presente che non abbiano potuto intervenire nella discussione sul disegno di legge testè esaminato, perché non siamo stati avvisati in tempo. Sino a ieri sera alle ore 20 non vi è stata infatti nessuna comunicazione al riguardo. Elevo pertanto protesta e mi richiamo all'articolo 11 del regolamento, nel quale è stabilito che, allorché una legge è trasmessa alla Commissione competente in sede legislativa, l'ufficio di Presidenza deve comunicare la detta presentazione almeno otto giorni prima della convocazione della Commissione. Poiché questo termine non è stato rispettato, noi desideriamo richiamarci all'osservanza del regolamento.

PRESIDENTE. Onorevole Cavallotti, il termine di otto giorni da lei invocato, previsto al secondo comma dell'articolo 11 delle aggiunte al regolamento, si riferisce esclusivamente ai « periodi di aggiornamento della Camera »: e poiché noi siamo in periodo di Camera aperta e il regolamento non dispone alcun termine tassativo per l'avviso di convocazione, devo dichiarare la seduta perfettamente legale.

CAVALLOTTI. Non insisto.

Discussione del disegno di legge: Utilizzazione dei fondi E. R. P. in attività interessanti la lotta antimalarica in Sardegna. (679). (Approvato dal Senato).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Utilizzazione dei fondi E. R. P. in attività interessanti la lotta antimalarica in Sardegna. (Approvato dal Senato). Per l'esame di questo disegno di legge la Commissione è integrata dalla sottocommissione finanze e tesoro.

L'onorevole Roselli, relatore, ha facoltà di riferire.

ROSELLI, *Relatore*. Mi pare che su questo provvedimento l'accordo debba essere completo: come tutti sanno, il disegno di legge si propone di intensificare la lotta antimalarica in Sardegna. Mi limito a ricordare che nel 1934 si ebbe la fondazione dei comitati provinciali per la lotta contro la malaria. Dopo, col decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 174, fu istituito l'Ente regionale sardo per la lotta contro la malaria; e con la legge per la cooperazione economica fra l'Italia e gli Stati Uniti, fu definita la procedura finanziaria per il prelievo e la regolamentazione dei fondi.

Raccomando l'approvazione del disegno di legge.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Prego la Commissione di approvare il disegno di legge così com'è. È la cosa migliore che si sia fatta per la Sardegna. In certi comuni la malaria è scesa al 10 per cento degli anni precedenti. Se otterremo dei risultati veramente sodisfacenti, la lotta potrà estendersi a tutta Italia. Bisogna insistere, perché un rallentamento conseguirebbe gli stessi effetti della lotta contro le cavallette, nella quale, per difetto di perseveranza, abbiamo avuto degli insuccessi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BARBINA. La Sottocommissione finanze e tesoro esprime parere favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

ART. 1.

« Per il completamento del programma di eradicazione degli anofeli malarigeni da tutto il territorio della Sardegna è autorizzata la spesa di lire 3.386.500.000 da inscriversi nello stato di previsione del Ministero del tesoro (Presidenza del Consiglio dei Ministri — Alto

Commissariato per l'igiene e sanità pubblica) in ragione di lire 2.023.500.000 nell'esercizio 1948-49, di lire 1.200.000.000 nell'esercizio 1949-50 e di lire 163.000.000 nell'esercizio 1950-51.

« Alla spesa di cui sopra viene fatto fronte con prelievo dal fondo speciale di cui alla legge 4 agosto 1948, n. 1108 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 2.

« Le somme di cui al precedente articolo 1 saranno stanziate nei limiti dei fondi che affluiranno, in ognuno dei suindicati esercizi, al bilancio dell'entrata col prelievo dal fondo speciale, indicato al precedente articolo 1 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 3.

« L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica è autorizzato ad assumere impegni in relazione agli stanziamenti che verranno di volta in volta disposti in conto delle somme di cui al ripetuto articolo 1 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 4.

« Il programma di cui all'articolo 1 sarà svolto con la direzione dell'Ente regionale per la lotta antianofelica in Sardegna, istituito col decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 174, e sotto la vigilanza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 5.

« L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica ha la facoltà ed i poteri:

a) di disporre — ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 174 — un organico ed assiduo controllo sulla attività amministrativa e sanitaria dell'Ente regionale per la lotta antimalarica in Sardegna;

b) di controllare il programma per la campagna antimalarica in Sardegna, promuovendone e contenendone l'attuazione in aderenza agli obiettivi sanitari e nei limiti delle disponibilità finanziarie;

c) di disporre la restituzione delle somministrazioni godute, temporaneamente erogate dall'Amministrazione degli aiuti internazionali (gestione fondo lire U.N.R.R.A.) per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1 della presente legge, in base alle dichiarazioni rilasciate dal sovraintendente del predetto Ente attestanti la ricezione delle somministrazioni stesse ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 6.

« È data facoltà al Ministro del Tesoro di apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà successivamente votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Adeguamento della misura delle tasse previste dal testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione. (538). (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Adeguamento della misura delle tasse previste dal testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione. (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato).

Anche per l'esame di questo disegno di legge la Commissione è integrata dalla Sottocommissione finanze e tesoro.

L'onorevole Roselli, relatore, ha facoltà di riferire.

ROSELLI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la questione delle tasse a carico degli agenti, di cui parleremo in seguito, è vecchissima e risale al 1886. Si trattava di evitare allora le gravi disgrazie a cui andavano incontro gli emigranti italiani, in quella epoca in cui si partiva sprovvisti di tutto, senza alcuna assistenza, preda di negrieri, per poter andare a lavorare all'estero con un fervore che sarebbe stato degno di maggior protezione e di diversa assistenza. Invece i nostri emigranti erano delle povere vittime che andavano un po' dovunque, ad affrontare anche la morte, per poter guadagnare il proprio pane. Ma fin d'allora tutti coloro che si interessavano di trasporti di emigranti, o si interessavano di coordinare le attività contrattuali portando a

conoscenza dei privati cittadini italiani l'esistenza di una certa possibilità di lavoro in un posto o nell'altro, vennero tenuti sotto controllo dalla legge, perché si voleva evitare che ci fossero le speculazioni e le immoralità che tutti deploravano. A tutti costoro venne riconosciuta la facoltà di esercitare o l'azione meccanica del trasporto, o l'agenzia di viaggio, o la funzione di propaganda emigratoria, previa patente e pagamento di cauzione, che allora originariamente era in lire tremila in cartelle di rendita da consegnare all'Erario.

Da quegli anni fino ad oggi, la legislazione in materia di emigrazione è regolata da successivi testi unici.

Con questo disegno di legge ci riferiamo al testo unico delle leggi sull'emigrazione del 13 novembre 1919, n. 2205. L'articolo 1 modifica, dal punto di vista tributario, alcune misure che erano state definite in quel provvedimento, e, al comma 5° dell'articolo 18, rende la patente valida per un anno soggetta di volta in volta ad una tassa di lire centoventimila con una cauzione di lire 60 mila. All'articolo 20, comma 2°, porta a due lire per tonnellata la tassa relativa alle licenze consolari. All'articolo 23, la tassa di lire 50 viene portata a lire mille, e all'articolo 26 si esprimono meglio i rapporti di dipendenza fra ispettori di frontiera e vettori, e si chiariscono alcuni punti agli effetti tributari, di consegna e di procedura finanziaria di questi vettori. All'articolo 28 si prevede che l'imbarco degli emigranti dovrà dal vettore effettuarsi in determinati porti.

Come i colleghi vedono, è una questione di consegna e di pagamento, che ha un interesse relativo.

L'articolo 28, poi, definiva le possibilità relative ai porti d'imbarco, precisava cioè che questi porti dovevano essere italiani, per evitare che si sfuggisse al controllo delle apposite leggi. Il temperamento della disposizione che qui viene introdotto stabilisce che, date le nuove possibilità inerenti alle linee di trasporto, il Ministero degli esteri, quando lo ritenga opportuno, può fare eccezione a questo divieto, e può permettere agli emigranti di recarsi in porti esteri.

Invece, con l'articolo 2, si inserisce un nuovo trattamento per le navi di qualsiasi bandiera. Questo criterio era già stato seguito da altre nazioni allo scopo di evitare abusi; in sostanza si impone una licenza ministeriale alle navi straniere, il pagamento di apposita tassa, ecc. Anche questa è dunque una questione tributaria.

Ora, di fronte a tutto questo complesso di provvedimenti finanziari, il primo pensiero, la prima preoccupazione è stata che questi oneri possano ricadere a carico dell'emigrante; però, in realtà, queste forme fiscali servono a stabilire una misura, un freno alla possibilità di sperequazioni.

Oggi che il movimento finanziario in questa materia è delimitato e definito da un intervento statale, oggi che in materia emigratoria vi è una legge apposita che regola le partenze e l'espatrio, oggi che l'espatrio è regolato direttamente dallo Stato, questo blocco esercitato nel passaggio dell'emigrante dalla propria località al luogo di lavoro, queste misure sono puramente fiscali, e non incidono, comunque, sul benessere, anche relativamente al viaggio, dell'emigrante.

Una volta era previsto il fondo di emigrazione. Oggi l'articolo 3 dice che la tassa relativa è devoluta all'Erario, e l'articolo successivo stabilisce quali sono le spese a carico del vettore, per evitare che da parte dell'interessato al trasporto si possa considerare la cosa con leggerezza, evitando magari di assumere le proprie responsabilità circa il trattamento all'emigrante. Questo permette dunque allo Stato di controllare con maggiore fermezza eventuali abusi in materia.

L'articolo 5 tratta della tassa di imbarco prevista dal primo comma dell'articolo 3 del regio decreto legge 3 settembre 1924. La abolizione della tassa di imbarco a carico personale del cittadino espatriante rappresenta un vantaggio di carattere sociale, inquantoché l'emigrante stesso ne trae un vantaggio.

Comunque, la poca coordinazione di questi provvedimenti richiama la necessità di riprendere in esame un testo unico sulla materia dell'emigrazione, perché questa legislazione risale al 1919 e va riveduta e coordinata.

In sostanza, in questo provvedimento si intravede un vantaggio tributario che non incide sul benessere, sulla tranquillità e sul trattamento dell'emigrante: si stabilisce uno sgravio di tasse per l'emigrante, si stabilisce una procedura per le navi di qualsiasi bandiera – anch'esse soggette a licenza e a quel pagamento di tasse che viene definito pagamento *standard* e non *ad personam*, relativamente alle spese di eccezione – uniformando la materia finanziaria in relazione alle spese ispettive e togliendo il rapporto diretto fra ispettore e vettore, di cui ci si lamentava in passato. Pertanto raccomando l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BARBINA. A nome della Sottocommissione finanze e tesoro esprimo parere favorevole al disegno di legge.

FORESI. Mi associo alla considerazione che faceva l'onorevole relatore, allorché dichiarava che, di fronte ad una frammentarietà di legislazione sulla grave e difficile materia dell'emigrazione, siano fatti voti perché si proceda alla compilazione di un testo unico in questa materia. In tal modo si potrà con maggiore cognizione di causa esaminare quei provvedimenti che si riferiscono all'emigrazione: si tratta di una necessità veramente sentita.

Un'altra osservazione desidero fare: all'articolo 3 si dice che le tasse di cui agli articoli precedenti sono devolute all'Erario, il che significa che quel fondo, che pure creava una certa autonomia in questa materia, viene completamene a scomparire; ed a questo riguardo devo lamentare anche una certa tendenza a deferire ad organi esclusivamente politici attività che sono prevalentemente tecniche.

Voterò a favore di questo disegno di legge, ma subordinatamente al voto che quanto prima si provveda, da chi di ragione, alla presentazione di un testo unico che raccolga non solo tutta quanta la materia legislativa sull'emigrazione, ma soprattutto che la raccolga attraverso un profilo univoco.

VALSECCHI. Presento il seguente ordine del giorno:

« L'XI Commissione permanente lavoro, riunita in sede legislativa per l'esame del disegno di legge n. 538, rilevando la frammentarietà della materia legislativa nei riguardi dell'emigrazione, fa voti perché il Governo presenti al più presto all'esame del Parlamento un provvedimento legislativo che coordini tutta la complessa materia relativa alla emigrazione stessa ».

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Pongo in votazione l'ordine del giorno Valsecchi.

(*È approvato*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE STORCHI

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

ART. 1.

Gli articoli 18 (comma quinto), 20 (comma secondo), 23, 26 (comma secondo) e 28 (commi primo e secondo) del testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione approvato con regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473, sono sostituiti dai seguenti:

« ARTICOLO 18 (*comma quinto*). — La patente è valida per un anno, soggetta, di volta in volta, ad una tassa di concessione di lire 120.000 per ogni piroscafo iscritto e vincolata ad una cauzione non inferiore a lire 60.000 di rendita in titoli dello Stato che verrà fissata dal Ministero degli affari esteri, secondo l'importanza delle operazioni.

« ARTICOLO 20 (*comma secondo*). — Le licenze consolari di cui al comma precedente sono sottoposte alla tassa di lire 2 per ogni tonnellata di stazza netta.

« ARTICOLO 23. — Ogni provvedimento di assenso da parte del Ministero degli affari esteri alle proposte di vettori per nomina di rappresentanti sarà sottoposto al pagamento di una tassa di lire 1000 da corrispondersi dal vettore per ogni concessione di rappresentanza.

« ARTICOLO 26 (*comma secondo*). — È stabilita a carico dei vettori e dei capitani dei piroscafi muniti di licenza consolare a norma dell'articolo 20, una tassa per i viaggi di ritorno degli emigranti dai porti transoceanici ad un porto italiano nella misura corrispondente ai tre quarti di quella stabilita dal precedente comma.

« La tassa di cui al comma precedente è accertata dagli Ispettori di frontiera per gli Italiani all'estero del primo porto nazionale di approdo del piroscafo in base all'elenco nominativo degli imbarcati, controllato dall'Ispettore predetto con il concorso del Commissario governativo viaggiante sullo stesso piroscafo.

« Indipendentemente dalla consegna dell'elenco di cui all'articolo 185 del regolamento sull'emigrazione approvato con regio decreto 10 luglio 1901, n. 375, l'Ispettore di frontiera può prendere visione dei documenti di bordo e valersi degli altri mezzi che riterrà opportuni per il controllo di sua competenza.

« La tassa per i viaggi di ritorno deve essere versata alla Sezione di tesoreria entro otto giorni dalla data dell'ordinativo di versamento emesso dall'Ispettore.

« Nei casi di ritardo, decorrono a carico dei vettori, dei capitani di piroscafo comunque muniti di licenza per servizio di emigra-

zione, gli interessi legali per il periodo di mora da liquidarsi a cura del Ministero degli affari esteri e dell'Ispettorato di frontiera.

« ARTICOLO 28 (*commi primo e secondo*). — L'imbarco degli immigranti dovrà dal vettore effettuarsi nei porti d'imbarco indicati nella prima parte dell'articolo 5.

« È vietato, salvo casi di forza maggiore, il trasbordo di emigranti in porti esteri, che non siano di là dell'Oceano, ed è pure vietato di inviare emigranti ad imbarcarsi a qualunque porto non italiano. In entrambi i casi si può fare eccezione al divieto, con permesso speciale dato dal Ministero degli affari esteri, nell'interesse degli emigranti.

« Nel caso che il Ministero degli affari esteri, a norma del precedente comma, permetta di inviare emigranti anche per via terra, ad imbarcarsi in porti stranieri, la relativa autorizzazione sarà subordinata al pagamento della tassa prevista dalla prima parte dell'articolo 26 che è a carico del vettore o degli enti che siano all'uopo autorizzati all'avviamento e all'imbarco in porti esteri di emigranti diretti a porti transoceanici ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 2.

Le navi di qualsiasi bandiera non iscritte in patente di vettore che ottengano, in via eccezionale e transitoria, una licenza dal Ministero degli affari esteri a compiere singoli viaggi transoceanici di andata e ritorno in servizio di emigrazione, sono soggette di volta in volta al pagamento della tassa di lire 2 per ogni tonnellata di stazza netta.

Per i viaggi di ritorno le navi nelle condizioni di cui sopra non sono tenute a munirsi della licenza consolare di cui all'articolo 20 del testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione, mentre sono soggette al pagamento della tassa di cui al comma secondo dell'articolo 26 del testo unico succitato, modificato con la presente legge.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 3.

Le tasse di cui agli articoli precedenti sono integralmente devolute all'Erario.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 4.

Le spese e le indennità per le visite previste dalla legge e dal regolamento sull'emigrazione, nonché per le ispezioni disposte dalle autorità competenti alle navi iscritte in patente di vettore di emigranti, o con licenza provvisoria o in servizio di lunga navigazione, sono a carico del vettore o del rappresentante della nave. Con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto col Ministero del tesoro verranno determinate le misure delle indennità spettanti ai funzionari ed agenti governativi per le visite di cui al comma precedente e le modalità per il pagamento delle indennità stesse.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 5.

Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 3 del regio decreto-legge 28 luglio 1929, n. 1363.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Questo disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sui tre disegni di legge esaminati nel corso della seduta.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Norme sulla durata dei contratti individuali di lavoro dei salariati fissi dell'agricoltura e sulle relative controversie » (700).

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli 25
Voti contrari 3

(*La Commissione approva*).

« Utilizzazione dei fondi E. R. P. in attività interessanti la lotta antimalarica in Sardegna » (679).

Presenti e votanti 32
Maggioranza 17
Voti favorevoli 28
Voti contrari 4

(*La Commissione approva*).

« Adeguamento della misura delle tasse previste dal testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione » (538).

Presenti e votanti 32
Maggioranza 17
Voti favorevoli 28
Voti contrari 4

(*La Commissione approva*).

La seduta termina alle 11.30.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI